

ASSOCIAZIONE “NOI della BPN”

STATUTO

ART. 1

Nel mese di maggio dell'anno 1971, in Novara, tra i dipendenti di ambo i sessi e di qualunque grado e categoria della Banca Popolare di Novara che abbiano ricevuto il “Premio di fedeltà” è costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c., una libera associazione denominata “ ASSOCIAZIONE ANZIANI DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA”; l'Associazione, nel mese di maggio dell'anno 2013 adotta, in totale continuità di scopi e senza alcun intento novativo, la nuova denominazione di ASSOCIAZIONE “NOI della BPN”.

All' Associazione possono aderire, in qualità di Soci Ordinari, i dipendenti del Gruppo Banco BPM in servizio, esodati o in quiescenza che abbiano maturato presso la Banca Popolare di Novara o presso altre aziende / strutture territoriali del Gruppo :

- a) il diritto al trattamento di quiescenza a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero
- b) una anzianità di servizio di almeno 20 anni.

Ai fini del completamento del periodo di cui al punto b) è considerato utile anche il servizio eventualmente prestato presso altre aziende del Gruppo per effetto di trasferimento individuale o collettivo del contratto di lavoro.

Per i dirigenti assunti come tali il periodo di cui al punto b) è ridotto ad anni 10.

Possono aderire altresì, in qualità di Soci Aggregati, i coniugi, i parenti e affini sino al terzo grado dei Soci Ordinari, che ne facciano richiesta.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'Associazione ha sede in Novara, Via Cairoli 5 ed ha durata illimitata.

Scopi

ART. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività culturale e di utilità sociale a beneficio della collettività promuovendo in ogni forma la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, nonché l'adesione ad iniziative di condivisione e solidarietà; in particolare, a favore degli associati intende:

- a) promuovere, anche in sintonia con le Associazioni ricreative e culturali del Gruppo Banco BPM, iniziative ricreative e culturali intese a procurare benefici agli associati;
- b) sostenere e sviluppare, nell'area territoriale storica di riferimento, i valori dell'associazione e della reciprocità in quanto principi fondanti della Banca;
- c) favorire, rinsaldare, sviluppare vincoli di solidarietà e di mutua assistenza fra gli associati e tutelarne gli interessi materiali e morali anche tramite la partecipazione alla vita societaria del Banco BPM;
- d) promuovere e coordinare iniziative atte a conseguire provvidenze a favore degli associati mantenendo e migliorando quelle già in essere;
- e) rappresentare e assistere gli associati nei confronti di società, enti ed istituzioni aventi attività congruente con gli scopi associativi ed assicurare la presenza di rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Organismi del Gruppo Banco BPM;
- f) fornire periodicamente agli associati informazioni sulla vita e la gestione societaria dell'Istituto e/o più in generale del settore creditizio, nonché stimolare e favorire i rapporti di collaborazione con Istituzioni e Organismi aventi finalità di tutela di interessi comuni a quelli dell'Associazione. In particolare l'Associazione si prefigge di :

- 1) favorire la partecipazione degli associati alla vita societaria del Banco BPM promuovendo l'informazione e la conoscenza della sua attività a favore delle iniziative sociali e dell'economia dei territori nei quali è insediato;
- 2) sostenere la partecipazione alle assemblee degli azionisti, la raccolta e il conferimento delle deleghe e l'eventuale presentazione di candidature o di liste di candidati per l'elezione degli organi sociali del Banco BPM, agendo nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel testo di tempo in tempo vigente ("TUF") e delle relative applicabili disposizioni regolamentari di attuazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi ed erogazioni liberali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Soci

ART. 3

L'adesione all'Associazione è volontaria; ha luogo su apposita domanda degli interessati al Consiglio Direttivo e comporta la piena accettazione di tutte le norme statutarie.

I Soci Ordinari muniti dei requisiti di anzianità previsti dal secondo comma dell'Art.1 possono richiedere l'iscrizione vitalizia, con lo status ed il distintivo di "anziano della BPN", versando una quota straordinaria aggiuntiva "una tantum" stabilita dal Consiglio Direttivo a questo specifico titolo.

Possono essere nominati Soci Onorari ai sensi dell'Art. 15 comma d).

Il Consiglio Direttivo valuterà l'ammissione tra i Soci Aggregati di coloro che presentino domanda pur in assenza dei requisiti previsti dall'Art. 1.

ART. 4

All'atto dell'iscrizione verrà rilasciata al socio la tessera la quale dà diritto:

- a) ad intervenire alle assemblee, alle riunioni e alle manifestazioni indette dall'Associazione;
- b) al godimento delle facilitazioni di ordine materiale e ricreativo deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annualmente dovuta da Soci Ordinari, Aggregati ed Onorari per la partecipazione alle attività sociali; la quota annuale è versata tramite delega permanente all'incasso valida fino a revoca, entro il 28 febbraio di ogni anno.

ART. 6

La qualifica di socio si perde per :

- a) recesso
- b) morte
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti di coloro che abbiano svolto attività contraria allo Statuto o che , per motivi particolari, non possano più far parte dell'Associazione.

Contro il deliberato del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere al collegio dei Probiviri per un primo tentativo di conciliazione e qualora non fosse sufficiente per un successivo arbitrato, entro due mesi dalla data di comunicazione del provvedimento.

Assemblea

ART. 7

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione della Relazione al bilancio consuntivo al 31 dicembre e di quella relativa al preventivo dell'anno successivo e la conferma di eventuali consiglieri cooptati.

L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.

I soci in regola con il versamento della quota sociale possono partecipare all'elezione delle cariche sociali durante la specifica Assemblea mentre sono candidabili ed eleggibili alla cariche sociali i soci iscritti all'Associazione da almeno un anno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per l'approvazione delle modifiche dello Statuto nonché per le decisioni in ordine allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, quando il Consiglio Direttivo, di cui all'Art. 13, ne ravvisi la necessità od entro un mese da quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci.

La convocazione, deve avvenire mediante avviso scritto, anche in via telematica, con l'indicazione dell'ordine del giorno (che deve essere portato a conoscenza dei soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea stessa), della data e, quando del caso, del luogo e dell'ora della convocazione.

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

ART. 8

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, il giorno successivo alla prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti in proprio o rappresentati per delega. Ciascun socio dispone di un solo voto e può rappresentare, con delega, conferita in forma scritta, non più di cinque altri soci.

Il quorum deliberativo dell'Assemblea Ordinaria è rappresentato dal voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la partecipazione di 3/4 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, il giorno successivo alla prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti in proprio o rappresentati per delega.

Il quorum deliberativo dell'Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto è rappresentato dal voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti mentre il quorum deliberativo dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è rappresentato dal voto favorevole di almeno i 3/4 dei votanti.

ART. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

ART. 10

Prima della votazione l'Assemblea elegge, per alzata di mano, tre scrutatori, da scegliersi tra coloro che non ricoprono cariche sociali. In Sede di Assemblea dei soci, qualora non sia presente il Segretario del Consiglio Direttivo, il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio, e nei casi previsti dalla Legge un Notaio, per lo svolgimento della funzione della verbalizzazione.

ART. 11

L'approvazione del bilancio e della relazione può essere fatta per alzata di mano, mentre la nomina delle cariche sociali e l'approvazione delle modifiche statutarie devono essere fatte a votazione segreta.

A giudizio del Consiglio, tanto l'Assemblea ordinaria quanto la straordinaria possono essere disposte per corrispondenza mediante "referendum", anche in via telematica; in tal caso gli adempimenti di cui al precedente art.10 competono al Consiglio Direttivo.

Organi Centrali

ART. 12

Gli organi centrali dell'Associazione sono:

- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Revisori dei conti

- il Collegio dei Probiviri

Le prestazioni inerenti alle cariche sociali sono gratuite.

Consiglio Direttivo

ART. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici membri; le categorie dei Soci Ordinari, in quiescenza e in servizio, devono essere rappresentate.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche i Soci Aggregati, in numero non superiore a due.

I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

E' ammessa la cooptazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno otto membri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e nomina nel suo seno:

- il Presidente
- due Vice Presidenti, di cui uno Vicario
- un Segretario
- un Tesoriere

ART. 15

Il Consiglio Direttivo sovrintende al funzionamento dell'Associazione ed a tal fine è investito dei più ampi poteri.

In particolare deve:

- a) prendere tutte le iniziative ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
- b) curare i contatti con la Direzione della Banca per l'esame, la trattazione e la risoluzione delle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) curare la gestione finanziaria;
- d) adottare nei confronti dei soci i provvedimenti più opportuni per i casi di violazione dello Statuto e rendere note le motivazioni delle delibere consiliari concernenti la nomina di soci onorari e il conferimento di cariche onorarie nell'Associazione a persone od enti che abbiano acquisito particolari benemerienze verso l'Associazione stessa;
- e) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto;
- f) stabilire i termini e le modalità di voto per il rinnovo delle cariche sociali e le modalità per presentare le candidature alle cariche sociali del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- g) adottare i provvedimenti di straordinaria amministrazione.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo decade con le dimissioni di almeno cinque membri che, nel rassegnarle, chiedano la convocazione straordinaria dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Comitato Esecutivo

ART. 17

Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette componenti, è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed esercita i poteri che ad esso vengono delegati dal Consiglio Direttivo.

ART. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio delegando specifici compiti a singoli Consiglieri, ove ritenuto opportuno; provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere hanno facoltà di operare sul c/c con firma disgiunta. Eventuali limiti di importo saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

ART. 19

La contabilità, la gestione finanziaria e la conservazione del patrimonio sociale sono affidate al Tesoriere che ne è perciò responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 20

I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e di due supplenti, vengono eletti durante l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori effettivi, nel loro ambito, devono nominare il Presidente.

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo parere consultivo.

Collegio dei Proviviri

ART.21

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che vengono eletti durante l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Proviviri effettivi, nel loro ambito, devono nominare il Presidente.

Sezioni Periferiche

Art. 22

In ogni località fuori Novara, sede di un numero significativo di aderenti, il Consiglio Direttivo può costituire una sezione dell'Associazione che verrà denominata ASSOCIAZIONE " NOI della BPN" – Sezione di

ART. 23

Nei casi di cui all'articolo precedente, i membri delle Sezioni eleggeranno tra di loro un rappresentante che durerà in carica due anni e terrà i contatti necessari con il Consiglio Direttivo.

Patrimonio Sociale

ART. 24

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili ;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) altre disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- a) contributi volontari e/o quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato e di altri Enti o istituzioni
- c) donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;

d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

L'eventuale avanzo di gestione annuale ed i proventi delle eventuali varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma saranno finalizzati allo svolgimento delle attività sociali in programma per l'anno successivo, come da Bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Scioglimento dell'Associazione

ART. 25

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci votanti riuniti in assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme ed i regolamenti di Legge, in particolare quelli in materia di Associazioni non riconosciute.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 luglio 2024.